



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 175 degli 11/06/2014 – 13/06/2014 Udienza pubblica del 15/04/2014
Massima n. 1:	<p>Titolo:</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e della Provincia autonoma di Trento - Disposizioni in materia di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali – Asserita inapplicabilità alle autonomie speciali o parziale applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Elusione del principio consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi della finanza pubblica - Manifesta infondatezza.</p> <p>Testo:</p> <p>Non è fondata, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119, 5 e 120 (quanto al principio di leale collaborazione) Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ed a svariati parametri statutari, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento. Deve, infatti, escludersi che la disposizione censurata non includa le autonomie speciali nell'ambito della sua operatività in quanto essa ha una portata, di per sé, assai ampia, facendo riferimento generico agli "enti territoriali", in funzione di una esigenza di "tutela dell'unità economica della Repubblica" nel suo complesso, quale è quella della riduzione dell'indebitamento come confermato dal comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 27, comma 2, del successivo decreto-legge n. 216 del 2011 (a</p>



	<p>sua volta impugnato con il ricorso n. 74 del 2012, della Provincia autonoma di Trento), nel quale è testuale la previsione dell'applicabilità, alle autonomie speciali, della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento. Al riguardo la Corte, con la sentenza n. 3 del 2013, ha già affermato (decidendo su ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 (qui nuovamente in esame) «deve senz'altro essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011, n. 120 del 2008, n. 169 del 2007) anche per le Regioni ad autonomia speciale», e che «lo scopo della riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporre all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica». Tali considerazioni portano ad escludere che possano, nella specie, reputarsi vulnerati i parametri, sia statutari che quelli relativi al nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Ed invero, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (e tale è, appunto, quello recato dal censurato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011) – per essere funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per «preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti [...] – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama [...] il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)». Ne consegue che dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una parziale compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 8, comma 3 della legge n. 183 del 2011;</p>



	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 (quanto al principio di leale collaborazione) Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</p> <p>Artt. 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);</p> <p>Artt. 74, 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);</p> <p>Altri parametri e norme interposte:</p> <p>Art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta);</p> <p>Art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta);</p> <p>Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di finanza regionale e provinciale);</p> <p>Artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Ricorso della Provincia autonoma di Trento - -Disposizioni in materia di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Manifesta infondatezza.</p> <p>Testo:</p> <p>Non è fondata, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. nonché di svariati parametri statutari, la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, stante che la norma censurata ha introdotto nel corpo dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, un ulteriore comma 2-bis il quale dispone sempre in materia di contenimento della spesa pubblica e le censure prospettate avverso il detto articolo 27, comma 2 - che si innesta nel tessuto della norma recante una disciplina sul contenimento del debito pubblico degli enti territoriali - si fondano</p>



	<p>sulle stesse premesse argomentative di cui all' impugnazione proposta avverso il comma 3 del medesimo articolo 8 per violazione degli stessi parametri e, pertanto, ne deriva la non fondatezza delle stesse.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011; legge n. 14 del 2012;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 co. 2 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 74 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2.</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo:</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e della Provincia autonoma di Trento - Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali – Sanzioni - Motivazione per relationem - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo:</p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 8, comma 4 della citata legge n. 183 del 2011 il quale prevede che «Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149» in quanto la ricorrente si è limitata a motivare per relationem rinviando ai “motivi [...] già fatti valere con riferimento</p>



	<p>al d.lgs. n. 149 del 2011”, il cui art. 7 essa aveva impugnato con il ricorso n. 157 del 2011.</p> <p>Inammissibile, in relazione a detta disposizione, è comunque anche il ricorso della Provincia autonoma di Trento, per sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione, essendo la norma censurata, nelle more del presente giudizio, rimasta priva della sua potenziale lesività per la sopravvenuta sentenza n. 219 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 7, per violazione dell’art. 76 Cost., con una portata tale da estendere i suoi effetti “nei riguardi di tutte le Regioni a statuto speciale, oltre che nei riguardi delle Province autonome.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge 12/11/2011 n. 183 art. 8 co. 4</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

